

NOVA JURIS INTERPRETATIO
IN HODIERNA GENTIUM COMMUNIONE

II

Direttori

Augusto CERRI
Sapienza Università di Roma

Otto PFERSMANN
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Pasquale POLICASTRO
Università di Szczecin, Polonia

Renato ROLLI
Università della Calabria

Comitato scientifico

Antonio Stefano AGRÒ
Presidente di Sezione di Cassazione

Carlo AMIRANTE
Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Giovanni BIANCO
Università di Sassari

Andrea BIXIO
Sapienza Università di Roma

Ermanno BOCCHINI
Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Angelo Antonio CERVATI
Sapienza Università di Roma

Marco D'ALBERTI
Sapienza Università di Roma

Achille DE NITTO
Università di Lecce

Gian Paolo DOLSO
Università di Trieste

Loris IANNUCILLI
Funzionario della Corte costituzionale

Ib Martin JARVAD
Università di Roskilde, Danimarca

Vincenzo MARINELLI
Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione

Francesca MIGLIARESE
Università di Padova

Roberto NANIA
Sapienza Università di Roma

Joakim NERGELIUS
Università di Örebro, Svezia

Nicola OLIVA
Direttore ufficio ruolo Corte costituzionale

Cesare PINELLI
Sapienza Università di Roma

Salvatore PRISCO
Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Paolo RIDOLA
Sapienza Università di Roma

Marek Zirk SADOWSKI
Vicepresidente dell'IVR, Università di Łódź, Polonia

Djan SCHEFOLD
Università di Brema, Germania

Friedrich-Christian SCHROEDER
Università di Regensburg, Germania

Massimo SICLARI
Università degli Studi Roma Tre

Sergio STAMMATI
Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Paolo STANCATI
Università della Calabria

Luc J. WINTGENS
Università di Brussels, Belgio

Rapporti con l'estero: Irene SIGISMONDI

Comitato di redazione: Ernesto APA, Giancarlo CAPORALI, Linda CERASO, Ornella CORAZZA, Alessandro CORI, Tatiana GALLOZZI, Giuseppina INCALZA, Juan Carlos MEDINA

Coordinamento: Irene SIGISMONDI

NOVA JURIS INTERPRETATIO IN HODIERNA GENTIUM COMMUNIONE

Il compito del giurista è legato per ogni verso all'interpretazione: conoscenza del materiale normativo formulato in vario modo, giurisprudenza, *soft law*, percezione della coscienza sociale. Ogni decisione possibile va scelta e giustificata e queste complesse operazioni racchiudono l'oggetto di "Nova Juris Interpretatio": il suo ambito si estende dall'epistemologia del linguaggio alla teoria delle norme, alle teorie del ragionamento, nei vari campi del diritto ove i problemi dell'interpretazione aprono nuove prospettive. È una nuova riflessione sulle discipline giuridiche, ormai policentriche, che richiedono un approccio oltre i confini del diritto, ma senza prescindere: un esame comune di problemi di metodo e sostanza generali e differenziati per aree storiche e culturali. La collana ospita contributi sui temi più disparati e variegati, offrendo il terreno per confronti critici e spunti stimolanti nell'odierna società della globalizzazione (la *hodierna gentium communio*, appunto).

In "Nova Juris Interpretatio in hodierna gentium communione" sono pubblicate opere di alto livello scientifico, anche in lingua straniera per facilitarne la diffusione internazionale.

I direttori approvano le opere e le sottopongono a referaggio con il sistema del « doppio cieco » (« *double blind peer review process* ») nel rispetto dell'anonimato sia dell'autore, sia dei due revisori che scelgono: l'uno da un elenco deliberato dal comitato di direzione, l'altro dallo stesso comitato in funzione di revisore interno.

I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore universitario di prima fascia nelle università italiane o una qualifica equivalente nelle università straniere.

Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:

- a) pubblicabile senza modifiche;
- b) pubblicabile previo apporto di modifiche;
- c) da rivedere in maniera sostanziale;
- d) da rigettare;

tenendo conto della: a) significatività del tema nell'ambito disciplinare prescelto e originalità dell'opera; b) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; c) attenzione adeguata alla dottrina e all'apparato critico; d) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; e) rigore metodologico; f) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; g) uniformità dei criteri redazionali.

Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta da uno dei direttori, salvo casi particolari in cui i direttori provvederanno a nominare tempestivamente un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell'elaborato.

Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali i direttori della collana, in assenza di osservazioni negative, ritengono approvata la proposta.

Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del comitato e le opere collettive di provenienza accademica. I direttori, su loro responsabilità, possono decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare prestigio.

Angelo Costanzo
Logica giudiziaria



Copyright © MMXII
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/ A-B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-5416-1

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: ottobre 2012

9 Capitolo I

Introduzione

1.1. Cause della ricerca, 9 – 1.2. Il metodo giuridico epigono di altre metodologie, 10 – 1.3. La varietà dei percorsi della argomentazione, 11 – 1.4. Dimensioni bi-logiche dell'argomentazione, 14 – 1.4.1. , 14 – 1.4.2. , 15 – 1.4.3. , 18.

21 Capitolo II

La ricostruzione del fatto come evento singolo

2.1. Fattispecie, fatti e *fattoidi*, 22 – 2.2. La fase costruente, 25 – 2.2.1. *La selezione della conoscenza di sfondo*, 25 – 2.2.2. *Tipologia delle conoscenze e ricostruzione del fatto*, 28 – 2.2.3. *Inferenze e ricostruzione del fatto*, 38 – 2.2.4. *Giudizio riflettente: assenza di criteri universale per ricostruire eventi singoli*, 51 – 2.3. La fase del controllo critico, 52 – 2.3.1. *Depurazioni preliminari*, 52 – 2.3.2. *Coesività della ricostruzione del fatto*, 54 – 2.3.3. *Metacognizione e imparzialità*, 60.

73 Capitolo III

L'applicazione dei dati normativi

3.1. I livelli e gli interstizi del discorso normativo, 73 – 3.1.1. *Le regole e le fattispecie normative astratte*, 74 – 3.1.2. *I principi normativi*, 75 – 3.1.3. *I valori pregiuridici*, 81 – 3.1.4. *Le argomentazioni spurie e le clausole generali*, 84 – 3.2. La rilevazione e la composizione dei dati normativi, 87 – 3.2.1. *Il principio istituzionale della indipendenza*, 88 – 3.2.2. *La ricerca della imparzialità*, 89 – 3.2.3. *La logica della ragionevolezza*, 90 – 3.2.4. *La sussunzione fra prototipi e stereotipi*, 102 – 3.3. Il collaudo della decisione, 108 – 3.3.1. *Il confronto con le precedenti decisioni*, 108 – 3.3.2. *Ratio legis e ratio decidendi*, 115 – 3.3.3. *L'uniforme interpretazione della legge*, 117 – 3.3.4. *I principi di interpretazione conforme*, 119.

127 Capitolo IV
Completezza e imparzialità

4.1. Le petizioni di principio, 127 – 4.2. Il meta-principio di non-parzialità, 128 – 4.2.1. , 128 – 4.2.2. , 130 – 4.3. Concettualizzazione e particolarezzazione, 132 – 4.3.1. , 132 – 4.3.2. , 135 – 4.4. Conclusioni: la motivazione esplicitata, 138 – 4.4.1. , 138 – 4.4.2. , 139 – 4.4.3. , 141 – 4.4.4. , 142

Introduzione

SOMMARIO: 1.1. Cause della ricerca, 9 – 1.2. Il metodo giuridico epigono di altre metodologie, 10 – 1.3. La varietà dei percorsi della argomentazione, 11 – 1.4. Dimensioni bi-logiche dell'argomentazione, 14.

1.1. Cause della ricerca

La *causa efficiente* di questo libro è l'intenzione di proseguire l'itinerario della ricerca condotta in precedenti lavori, in particolare nelle monografie in tema di logica giuridica: *Condizioni di incoerenza. Un'analisi dei discorsi giuridici* [Milano, Giuffrè, 1992], *Teoria generale del diritto. Regole-Casi-Teorie* [in collaborazione con Bruno Montanari), Torino, Giappichelli, 1998], *L'argomentazione giuridica* [Milano, Giuffrè, 2003], *Logica dei dati normativi* [Milano, Giuffrè, 2005].

La sua *causa materiale* è costituita dalla ricostruzione degli eventi singoli (anche tramite gli apporti delle scienze) e dalla concretizzazione dei dati normativi (principi e regole), dall'analisi del consolidarsi di linee decisionali (i cosiddetti *precedenti giudiziari*) – spesso tramite il superamento delle loro incompatibilità ottenuto conseguendone la coesione – dai modi secondo i quali le relazioni tra le componenti del discorso normativo condizionano le argomentazioni che guidano l'applicazione del diritto.

Una delle sue *cause finali* sta nel delineare gli elementi essenziali di una logica specificamente giudiziaria e di coltivare una specie libraria desueta. Nella tradizione giuridica italiana recente manca l'abitudine da parte dei pratici del diritto di produrre studi organici di logica applicata al diritto e, ancora più, di logica della ricostruzione degli eventi singoli¹.

1. Occorre risalire a: GUIDO MARCO DONATI [La logica giudiziaria al 20° seco-

1.2. Il metodo giuridico epigono di altre metodologie

Gli imponenti processi di giuridificazione che vanno impregnando la vita sociale richiedono che si rinnovi la formazione di chi produce e di chi interpreta il diritto, nutrendola di categorie in parte antiche (ma soffocate dalle incrostazioni ideologiche del giuspositivismo) e in parte inedite perché inedite sono le esigenze dei tempi. Tuttavia, la condizione culturale di chi si occupa di diritto – in primo luogo legislatori, giudici, avvocati, notai, amministratori pubblici e privati, ma anche consulenti giuridici a vario titolo: consulenti del lavoro, fiscali, tributari, commerciali, ragionieri, geometri e ingegneri. . .) e non per ultimi gli stessi destinatari delle norme – ordinariamente adotta approcci consolidatisi in altri saperi, rielaborando, più o meno consapevolmente, concezioni affermatesi in periodi anteriori.

Neanche la dottrina giuridica – poiché oggi soprattutto riflette sul diritto già posto – ha grandi occasioni di partorire idee e metodi oltre il limite di quello che è stato già elaborato in altri ambiti culturali (filosofici, politici, sociologici. .)².

La stessa *logica giudiziaria* appare tuttora ancorata a un clima culturale di stampo neopositivistico³. Sebbene il neopositivismo scientifico e il giuspositivismo abbiano origini diverse, gli intelletti dei loro fautori hanno seguito lo stesso stile di pensiero. Il problema fondamentale

lo:preliminari, Firenze, Pratesi, 1925] o, ancora indietro, a FRANCESCO MARIO PAGANO [*Principj del codice penale; e, Logica de' probabili per servire di teoria alle prove nei giudizi criminali*, Da "Torchii di Raffaello di Napoli, 1828] o a una traduzione dal francese di HORTENSIVS DI SAINT-ALBIN [*Logica giudiziaria o Trattato degli argomenti legali; recato in italiana favella dal giureconsulto Gius. Ant. Castelli, Milano M. Carrara succ. G. Motta, 1837*]. Studi di questo genere sono diffusi nella cultura anglosassone [a caso *ex multis*: R. J. ALDISERT, *Logic For Lawyers, A Guide to Clear Legal Thinking*, Clark Boardman, New York] anche se spesso si riducono a una mera riproposizione di una generica *logica utens*. Esistono analoghe pubblicazioni di *Logica para Juristas* o anche di *Logica y gnoseologia para juristas* nella cultura giuridica di lingua spagnola in Europa e in Sudamerica.

2. Su alcune radici di questa difficoltà: P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2007.

3. N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio* (1950). Ora in: U. SCARPELLI (ed.), *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano, 1976. Per un panorama della filosofia del diritto del Novecento: G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, vol. III, Bologna, Il Mulino, 1970; A. COSTANZO, *La logica del Novecento e il ragionamento giuridico*, in B. MONTANARI (ed.) *Spicchi di Novecento*, Torino, Giappichelli, 1998, 121-158; M. BARBERIS, *Introduzione allo studio della filosofia del diritto*, Bologna, il Mulino, 1993. Per una prospettiva più ampia: F. CONIGLIONE, *La parola liberatrice. Momenti storici del rapporto tra filosofia e scienza*, Catania, Cuecm, 2002.

dello scienziato di stretta osservanza neopositivistica era descrivere i dati osservativi in perfetta corrispondenza con una realtà materiale ritenuta *oggettivamente* ricostruibile. Similmente l'interprete di stretta osservanza giuspositivistica vorrebbe definire il contenuto dei dati normativi (ossia dei principi e delle regole e delle loro interpretazioni) in piena adesione alla volontà del legislatore, presupponendone sempre esistente una *volontà oggettiva*. Questo comporta il rischio che l'attività interpretativa, sviluppata con lo scopo di intendere i significati di testi legislativi nel loro rapporto con le situazioni regolate dal diritto, finisca per eleggerli a oggetto ultimo della sua ricerca, nell'ansia di reperire un diritto che sia già tutto posto, così da poter essere detto *certo*⁴.

1.3. La varietà dei percorsi della argomentazione

Lo sgretolamento del neopositivismo è avvenuto anche tramite il suo strumento prediletto: il formalismo simbolico. La logica-matematica ha reso evidente la possibilità di costruire linguaggi ispirati a logiche alternative a quella classica, agevolando una visione multidimensionale del reale. È nata una varietà di linguaggi logici nuovi, molti dei quali costituiscono plausibili modelli per i più diversi generi di discorso. Tuttavia questi sviluppi non hanno prodotto una architettura gerarchicamente ordinata: all'originario sistema di ordini e di livelli offerto dalla logica classica si sono sovrapposti archi e rampanti, come in un edificio gotico: “*nulla può servire a illustrare i caratteri propri dell'argomentazione e i problemi inerenti al suo studio, quanto il contrapporla alla concezione classica della dimostrazione, e più in particolare alla logica formale che si limita all'esame dei mezzi dimostrativi di prova*”⁵.

4. Per un'ampia prospettiva sulla cosiddetta ‘*certezza del diritto*’: C. LUZZATI, *L'interprete e il legislatore, Saggio sulla certezza del diritto*, Milano, Giuffrè, 1999.

5. Ch. PERELMAN, *Logica*, in *Enciclopedia del Novecento*, 1046-1054, 1052, 15. Il sillogismo giudiziale attraverso il quale il giudice sussume un certo fatto sotto una certa norma solleva due questioni: una *quaestio facti* (premessa minore) e una *quaestio juris* (premessa maggiore congiunzione della premessa minore con la premessa maggiore). Risolta la *quaestio facti*, il giudice o l'interprete affermerà o negherà la sussumibilità della fattispecie storica sotto la fattispecie giuridica attraverso gli argomenti asillogistici propri della argomentazione: *a pari, a contrario, a fortiori, a minori*, etc. . . Resta da esplorare se anche per la ricostruzione dei fatti storici debba valere – attraverso e al di là delle regole processuali – una argomentazione strutturalmente giuridica, nel senso che sia tale da soddisfare (con particolare riferimento

Gli esperimenti di relativizzazione della logica classica sviluppati dalle logiche *deboli* o *devianti*, le fortune della *nuova retorica*, le acquisizioni della *bi-logica* consentono oggi di liberare la logica e la argomentazione in generale (e, al suo interno, quella giuridica) dalla necessità di definirsi semplicemente in negativo rispetto alla concezione classica della dimostrazione e della logica formale. La visione pragmatica della logica, che studia i rapporti tra i segni utilizzati, gli oggetti a i quali si riferiscono e i loro utenti e la idea di comunicazione logica (di *atti linguistici tra interlocutori determinati*) si affianca a quella di *verità logica*, e la logica, fondata sul linguaggio naturale, finisce per rientrare nella più ampia categoria della argomentazione.⁶

Il riconoscimento della legittimità filosofica di molteplici *logiche devianti* rispetto a quella *classica* e più *deboli* (perché relativizzano il principio di *non contraddizione* e quello del *terzo escluso*)⁷ giustifica la

ai nessi di causalità tra le condotte e gli eventi) un certo grado di certezza che giustifichi l'intervento giuridico.

6. Sul carattere essenzialmente argomentativo del discorso normativo giuridico: G. CARCATERRA, *L'argomentazione nell'interpretazione giuridica*, in AA. VV., *Ermeneutica e critica*, Atti del Convegno dell'Accademia dei Lincei, Roma 7-8/10/1995, 1998, 1105-Tyteca [:*Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, Presses Universitaires de France, 1958. Trad. it. di C. Schick, M. Mayer, E. Barassi, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino, 1966]. *Ex multis*, con particolare riferimento alle trattazioni più vicine alle questioni inerenti alla argomentazione giuridica: R. ALEXI, *Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskursen als Theorie der juristischen Begründung*, 1978. Trad. it. di C. M. Mazzoni e V. Varano: *Teoria dell'argomentazione giuridica*, Milano, Giuffrè, 1998, 181ss.; A. CATTANI, *Forme dell'argomentare. Il ragionamento tra logica retorica*, Padova, Edizioni GB, 1994; A. MARIANI MARINI (ed.), *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, Milano, Giuffrè, 2003; A. CATTANI, *Esortazione alla teoria e alla pratica dell'argomentazione. Una modesta riproposta, relazione in: A. MARIANI MARINI (ed.), Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, Milano, Giuffrè, 2003; F. H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, F. SNOECK HENKEMANS, *Fundamentals of Argumentation Theory. A Handbook of Historical Backgrounds and Contemporary Developments*, Mahawah N. J., Lawrence Erlbaum, 1996; F. H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, J. A. BLAIR, Ch. A. WILLARDS (eds.), *Argumentation: Analysis and Practices. Proceedings of the Conference on Argumentation 1986, Section Legal Argumentation* (pp. 85-159), Dordrecht/Providence, Foris, 1987; E. T. FETERIS, *Fundamentals of Legal Argumentation. A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decision*, Dordrecht, Kluwer Academic Press, 1999; C. LUMER, *Praktische Argumentationstheorie*, Vieveg, Wiesbaden, 1990; J. MULHOLLAND, *Handbook of persuasive tactics. A practical language guide*, London and New York, Routledge, 1994; E. WEIGAND, *Sprache als Dialog*, Tübingen, Niemeyer, 1989; St. TOULMIN, *Return to Reason*, Cambridge/Mass., London, Cambridge University Press, 2001; A. COSTANZO, *L'argomentazione giuridica*, Milano, Giuffrè, 2003; F. CAVALLA (ed.), *Retorica processo e verità*, Milano, FrancoAngeli, 2007.

7. S. HAACK, (1996). *Deviant Logic, Fuzzy Logic: Beyond the Formalism*. Chicago, The University of Chicago Press, 1996.

diversità nelle ricostruzioni sistematiche dei dati di partenza e amplia il perimetro della razionalità, rendendo così logicamente lecito dubitare dell'esistenza di un unico percorso inferenziale per connettere fra di loro i dati fondamentali. Nelle logiche delle *scienze non esatte*, tesi fra loro contraddittorie possono essere parimenti razionali⁸. Dalle premesse iniziali (anche ammesso che esse siano univocamente interpretabili) possono legittimamente ricavarsi conclusioni fra loro diverse, purché queste siano ottenute sempre secondo un procedimento governato da *regole*. Se questo vale per le scienze più rigorose, *a fortiori* deve valere anche per le costruzioni normative e le loro interpretazioni.

Al genere 'ragionamento' appartengono diverse specie caratterizzate da diverse garanzie di 'stringenza' (intesa come idoneità del ragionamento a ottenere l'assenso): massime sono le garanzie e, quindi la coerenza del ragionamento deduttivo e di quello matematico, meno resistenti al dissenso le garanzie di altri ragionamenti, fra i quali quello giuridico.⁹ In ogni caso, la validità e la razionalità di una argomentazione possono stabilirsi solo relativamente a un campo specifico, a volte solo per *un caso specifico*.

La scienza logica si presenta come un gruppo di strumenti per esprimere qualcosa che non potrebbe essere reso esplicito in altro modo e che permette di inferire un enunciato da un altro. Fornisce canoni per costruire *catene* (dimostrative) o *corde* (argomentative) di enunciati e per esplicitare i percorsi seguiti nel pensiero e nella azione (anche nell'azione normativa), distinguendo la parte formalizzabile dalla parte non formalizzabile del discorso e precisando le condizioni per l'uso dei connettivi logici e, quindi, per introdurre o eliminare premesse dal ragionamento.

Ogni conclusione che vada oltre la semplice ricognizione di quello che appare palese richiede una argomentazione che la sostenga, ma l'argomentazione non si risolve in uno specifico passo argomentativo, né in un assommarsi di argomenti. Essa è anzitutto architettura di argomenti, ramificazione di idee e concetti fra loro correlati (logicamente) o correlabili (retoricamente), si fonda sulla interazione di elementi che agiscono reciprocamente e empiricamente (ossia

8. Ch. PERELMAN, *Désaccord et rationalité*, In *Droit, morale et philosophie*, 243ss

9. S. E. TOULMIN, *The Uses of Argument*, Cambridge University Press, 1958. Trad. it. G. Bertoldi, *Gli usi dell'argomentazione*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1975.

secondo modi che variano al variare dei casi) gli uni sugli altri.

Il discorso normativo giuridico non può accontentarsi di formule generali e astratte trascurando le difficoltà che appaiono quando si tratta di applicarle per risolvere dei casi particolari. La ricerca delle soluzioni obbliga spesso a reinterpretare i principi, a opporre lo spirito alla lettera della legge e a distinguere il punto di vista pragmatico (che tiene conto delle conseguenze risultanti dall'applicazione di una norma), dal punto di vista formalistico (che si ispira a una interpretazione tendenzialmente solo letterale della norma). L'argomentazione giuridica prima di essere lo sviluppo di un'inferenza è la *scelta di una inferenza* tra le diverse logicamente ammissibili e il ragionamento giuridico – poiché guidato da scelte – non rientra compiutamente nel campo del ragionamento deduttivo (né in quello del ragionamento induttivo) ma è retto dalla *'logica della scelta'*.

1.4. Dimensioni bi-logiche dell'argomentazione

1.4.1.

Gli studi di Perelman e di Toulmin hanno dato forma a una concezione della dialettica argomentativa come ragionamento che si svolge in un contesto di dati incompleti o dubbi. Mirando a una gestione razionale della conoscenza incerta, l'argomentazione segue strategie di pensiero, complementari a quelle della dimostrazione, che non si oppongono al razionalismo ma lo integrano nelle situazioni in cui la mera deduzione risulta impotente o i suoi risultati richiedono affinamenti o adattamenti alle situazioni concrete.

La logica dimostrativa si presenta, allora, quale specie di un *genus* (come la euclidea è una specie del *genus* geometria) costituito dalla argomentazione, una *logica maior* più complessa della logica formale perché – consapevole della non attingibilità di una verità compiuta – si dota di criteri per soppesare gli argomenti *pro* o contro le posizioni in gioco modulandosi secondo le specificità dei campi di discorso¹⁰.

10. Sugli sviluppi della teoria dell'argomentazione: A. CATTANI, *Forme dell'argomentare. Il ragionamento tra logica e retorica*, Padova, GB, 1994; A. CATTANI, *Introduzione e Sei autori in cerca di un personaggio. La svolta del 1958*, in *Id. (ed.) La svolta argomentativa 50 anni dopo*

A questa ampliata concezione della argomentazione, la logica del Novecento ha fornito due potenti strumenti di affinamento.

Le logiche *non-classiche* hanno dato forma a deviazioni dai principi logici che la tradizione ha inteso come fondamentali ma che nelle argomentazioni trovano frequenti relativizzazioni.¹¹

La *bi-logica* indica una prospettiva ancora più ampia, nella quale le argomentazioni informali e le dimostrazioni formali possono essere comprese come forme di ragionamento stanziato allo stesso livello di emersione dalle basi prelogiche del pensiero, dal fondo pre-conscio della mente. Un ragionamento è un procedimento discorsivo in qualche modo formalizzabile, ma, al contempo, è un'azione interna della psiche¹².

1.4.2.

Le idee della bi-logica rivelano in modo più compiuto i gradi di *stringenza* dei ragionamenti. Illuminando le radici psicologiche del loro sorgere, consentono di comprenderne le fallacie che possono viziare. La lettura in chiave bi-logica di una argomentazione (dei singoli argomenti e del loro connettersi in un ragionamento) è opera non semplice, potenzialmente sfiancante e, comunque, destinata a rimanere incompiuta. Tuttavia anche muovere soltanto qualche passo nella sua direzione getta una luce più vivida sui processi reali del pensiero, sugli effetti della sua comunicazione nelle menti dei destinatari e, per rimbalzo, su quelle di coloro che producono una argomentazione, se non altro perché stimola la loro autovigilanza.

La trattazione che segue si propone soltanto di considerare una prospettiva di ricerca e, a questo scopo, richiama – intanto – le idee che edificano la bi-logica, nel modo che segue.

Quando è cosciente, la mente può approcciare i suoi oggetti in due modi: uno analitico (distinguente, dividente) e l'altro analogico (assimilante, unificante). Il primo modo raccorda tramite *relazioni*

Perelman e Toulmin, Napoli, Loffredo, 2009, pp. 9-39, 43-54.

11. *Ex multis*: A. COSTANZO, *Condizioni di incoerenza*, Milano, Guffrè, 1992; G. FISCHER SERVI, *Quando l'eccezione è la regola. Le logiche non monotone*, Milano, McGraw-Hill, 2001; S. HAACK, *Filosofia delle logiche*, Edizione italiana a cura di M. Marsonet, Milano, Angeli, 1983. Sulla crisi della logica formale; C. CELLUCCI, *Le ragioni della logica*, Bari, Laterza, 1998.

12. ARISTOTELE, *Analitici secondi*, I, 76b 24-25.

logiche gli oggetti che ha distinto. Il secondo modo tratta l'insieme dei suoi oggetti come una totalità omogenea: rivela aspetti del campo osservato a volte non altrimenti accessibili, ma, poiché radicato nel terreno del preconscious, può favorire conclusioni fuorvianti per il pensiero discorsivo¹³.

La *bi-logica* accede ai livelli di pensiero retrostanti ai due modi, interpretando gli stati della mente come interazioni fra la tendenza a seguire relazioni simmetriche (*principio logico simmetrizzante*) e la propensione a stabilire relazioni asimmetriche (*principio logico asimmetrizzante*).

Una relazione è simmetrica se la sua relazione inversa le è identica: *A* sta in una data relazione con *B* e *B* sta con *A* nella stessa relazione.: “*X* sta nel rapporto *r* con *Y* e *Y* sta nel rapporto *r* con *X*” (ad esempio: “*se Tizio è fratello di Caio, allora Caio è il fratello di Tizio*”). Tendendo a trattare la relazione inversa di una qualsiasi relazione come identica alla relazione, le modalità meno coscienti della mente connettono gli oggetti tramite *relazioni simmetriche*, sino a scorgere dietro ogni oggetto o relazione una serie infinita di oggetti e relazioni, verso una classe finale nella quale oggetti parziali si presentano con le potenzialità del tutto e ogni cosa sarebbe identica al tutto. Il *principio simmetrizzante* tratta gli oggetti e le loro classi come componenti di classi più ampie, propaga assimilazioni inconsce, non mosse dal discernimento. Ai livelli meno profondi – quando ancora ogni cosa non è assimilata a ogni altra – le assimilazioni sono dirette da una scelta. Tra le possibilità di genericizzazione che un oggetto offre, la mente, per qualche via, ne sceglie alcune e ne tralascia altre. Sono rette da *relazioni simmetriche*:

13. I. MATTE BLANCO, *On introjection and the Process of Psychic Metabolism*, London, Institut of Psycho-analysis, 1941. Ediz. it. *Preludi della bi-logica. Metabolismo psichico e logica dell'inconscio*, Napoli, Liguori, 2002; I. MATTE BLANCO, *The Unconscious as infinite Sets. A Essay in Bi-Logic*, London, Duckworth, 1975, trad. it. di P. Bria: *L'inconscio come insieme infiniti. Saggio sulla bi-logica*, Torino, Einaudi, 2000; I. MATTE BLANCO, *Thinking, Feeling, and Being. Clinical Reflection on the Fundamental Antinomy of Human Beings and World*, London-New York, Routledge, 1988, trad. it. di P. Bria, *Pensare, sentire, essere. Riflessioni cliniche sulla antinomia fondamentale dell'uomo e del mondo*, Torino, Einaudi, 1995.

Sul pensiero di Ignacio Matte Blanco: M. DURST, *Dialettica e bi-logica. L'epistemologia di Ignacio Matte Blanco*, Milano, Marzorati, 1984; R. DEIDER, *Costruire per simmetrie*, in: P. BRIA-F. ONEROSO, *Bi-logica e sogno*, FrancoAngeli, 2002, pp. 90-99; F. SIRACUSANO, *Introduzione alla bi-logica di Matte Blanco*, in A. COSTANZO (ed.) *Dinamiche psicologiche nell'azione giuridica: interpretazione e bi-logica*. Atti della Giornata di studio organizzata dal C. S. M. e dall'I. I. P. G. il16/3/2003, Catania, pp. 31-40.

l'attività onirica, le fantasie, le pulsioni, le emozioni più intense, la creatività (che però richiede che non sia persa la capacità di distinguere gli oggetti intanto unificati)¹⁴.

Una relazione è *asimmetrica* se la relazione inversa alla relazione data non è a questa identica. Asimmetriche sono le relazioni nelle quali "X sta nel rapporto r con Y ma Y non sta nel rapporto r con X" (es. : "se Tizio è il padre di Caio, allora Caio non è il padre di Tizio"). Le modalità più coscienti della mente tendono a far proliferare le distinzioni, poi selezionano alcune fra le infinite potenzialità di distinzione e connettono gli oggetti distinti con *relazioni asimmetriche*¹⁵. Trattando un oggetto

14. Effetti della simmetrizzazione. Se gli oggetti di un campo sono legati da relazioni simmetriche, allora non è possibile stabilire una successione (temporale, spaziale, gerarchica) fra loro: pertanto scompaiono lo spazio e il tempo, poiché non è possibile stabilire relazioni spaziali o temporali.

Inoltre si dà in particolare che: (a) la parte di un tutto composto di più parti ('parte' in senso proprio) è identica al tutto. Infatti, per il principio di simmetria: se A è parte di B, anche B è parte di A; se C o D sono parti di B, anche B è parte di C o di D; (b) tutti gli individui appaiono identici fra loro e identici alla classe. Gli elementi di una classe sono equivalenti fra loro (uguali) rispetto alla qualità che definisce la classe: in virtù del principio di simmetria, invece, essi sono trattati come identici (cioè equivalenti sotto infiniti profili); (c) non è più possibile la previsione perché qualsiasi cosa può diventare qualsiasi altra cosa. Come *ex contradictione quodlibet sequitur* così *ex indistinctione quodlibet sequitur*; (d) il tutto appare una totalità omogenea e indivisibile: cade ogni differenza specifica (persino le opposizioni reali si condensano); (e) la parte contiene la potenzialità del tutto; (f) un oggetto può avere più di un significato (ossia può produrre una indefinita pluralità di esperienze o di aspettative di esperienze o di possibilità di esperienze fra loro difformi).

Ancora, se tutti gli oggetti di un campo sono legati da relazioni simmetriche, allora: (g) ambia il significato della negazione e della contraddizione. Per questa via: classi che per la logica simmetrica sarebbero vuote, perché contenenti una incompatibilità, sono trattate come piene; stante l'identità di p e non-p è ammissibile essere e non-essere allo stesso tempo; quel che può predicarsi dell'oggetto può predicarsi anche del soggetto (a un livello profondo, essi sono la stessa cosa), sicché viene meno il confine del Sé; (h) il campo appare come una totalità omogenea e indivisibile: priva di spazio, di tempo, di movimento e mutamento, di accadimento; incompatibile con la idea di morte giacché questa comporta l'idea del cambiamento e della dissoluzione e divisione in parti (diverse); incompatibile con la idea di vita, giacché questa comporta la idea di successione di avvenimenti; nella quale soggetto e oggetto non sono distinti; nella quale non vi è distinzione tra il sé e il non Sé, sicché non esistono individui; (i) all'esistenza si offre una infinita disponibilità di azioni; sia l'azione che la non azione implicano delle conseguenze; una azione opposta a quella avvenuta è ben concepibile potendo l'agente essere considerato anche come diverso da quel che è.

15. Il *principio asimmetrizzante* distingue e ordina, producendo proprietà contrarie e a quelle che sono generate dal *principio di simmetria*.

Il modo conscio della mente non può introitare tutto il mondo delle relazioni simmetriche, le possibili infinità di elementi che possono esistere entro una classe infinita. Per

particolare come componente di una classe e *genericizzando* approdano a classi sempre più ampie (secondo lo schema logico dell'*albero di Porfirio*). Mentre i prodotti della *simmetrizzazione* tendono a diventare indistinguibili, i risultati della *genericizzazione* sono ben distinguibili fra loro e, pertanto, sono trattabili da una logica con due valori di verità (*vero, falso*).

La logica simmetrizzante può essere formulata solo nei termini della logica asimmetrizzante. La totale applicazione del *principio simmetrizzante* condurrebbe alla assenza di negazione e alla totale identificabilità (indiscernibilità) fra gli oggetti. Invece, poiché esso interagisce con il principio *asimmetrizzante*, è possibile irreggimentare, secondo modi e gradi diversi, il disordine e evitare il caos logico.

Quella che ne deriva è una *bi-logica*, che tuttavia può essere descritta solo tramite la sua componente massimamente asimmetrizzante: *la logica classica* (un argine contro la forza disgregante delle emozioni e degli impulsi). In definitiva: l'inconscio non può essere analizzato se non con il pensiero raziocinante, il quale, però, a sua volta, ha radici in quell'area del '*pensare-non pensato*' dalla quale nasce il processo di simbolizzazione che consente il pensiero astratto.

I.4.3.

La forza di una argomentazione è influenzata dal contrasto, al suo interno, fra l'azione del *principio asimmetrizzante* e quella dell'opposto *principio simmetrizzante* che genera svariate combinazioni. La trattazione di un tema può evocare, organizzare e intrecciare in diversi modi una variegata moltitudine di relazioni, ciascuna caratterizzata da una sua proporzione fra relazioni simmetriche e relazioni asimmetriche¹⁶.

contenerne gli oggetti, deve recepirli come fra loro distinguibili, selezionando alcune fra le potenzialità di distinzione, ordinandoli come dati discreti disposti secondo una certa relazione d'ordine, facendone oggetti connessi da *relazioni asimmetriche*. Se gli oggetti di un campo sono legati da relazioni asimmetriche è possibile stabilire un ordine fra loro e così sono possibili le relazioni spaziali, temporali, causali, gerarchiche; è possibile distinguere fra le parti e il tutto e distinguere le parti fra loro. Allora il campo della argomentazione si presenta come una totalità eterogenea e divisibile, dotata di spazio, di tempo, di movimento e mutamento, di accadimento. Inoltre, soggetto e oggetto rimangono ben distinti.

16. Inoltre, poiché le classi si differenziano fra loro per via di relazioni asimmetriche ma all'interno della classe vale il principio di simmetria, almeno ai livelli meno profondi il mondo inconscio della mente è capace di distinguere le classi fra loro. Accrescendosi la

La presenza delle componenti psichiche simmetrizzanti è collegata ai livelli di maggiore profondità dell'inconscio. Anche se le classi di oggetti si differenziano per via di relazioni asimmetriche, all'interno di una classe vale il principio simmetrizzante. Ai livelli meno profondi il modo preconsciouso della mente è ancora capace di distinguere le classi fra loro. Accrescendosi la profondità del modo inconscio, le classi si ampliano e il principio di simmetria si applica a collezioni sempre più ampie di oggetti (sino a pervenire a un'unica classe nella quale gli oggetti si presentano fra loro indistinguibili).

Il campo dominato dalle relazioni simmetriche non è traducibile tramite relazioni asimmetriche, ma la mente può assumere come proprio oggetto qualche aspetto di quel campo, imponendo alcune *relazioni asimmetriche* all'insieme di elementi indeterminati che lo compone.

La forza della argomentazione si sviluppa in funzione dell'intrecciarsi e del combinarsi fra asimmetrizzazione e simmetrizzazione. Questo intreccio è efficace se rispetta un canone fondamentale: la cogenza logica ha (se riconosciuta) una efficacia persuasiva in sé, alla quale può aggiungersi la forza (emozionale) delle varie forme di simmetrizzazione. Tuttavia, poiché l'argomentazione rimane, comunque discorso – ossia segmentazione e successione articolata di parti – la pura emozionalità (simmetrizzante) non può avere gioco oltre misura.

Le argomentazioni che mirano a una conoscenza connotata da *certezza logica* (raggiunta direttamente, per via dimostrativa, oppure indirettamente, per via confutativa) non differiscono essenzialmente dalle *argomentazioni esplorative* o *euristiche* (che procedono per via ipotetica e induttiva), perché queste, mentre sono mosse dal dubbio, tendono, comunque, alla certezza. Invece differiscono in modo essenziale da quelle che mirano a giustificare una azione (magari producendola) perché ne sono separate dalla *grande divisione fra il descrittivo e il prescrittivo*¹⁷. Quale poi sia il tasso di simmetrizzazione

profondità del modo inconscio, le classi si ampliano e il principio di simmetria si applica a collezioni sempre più ampie di oggetti: tutto è in tutto. Infine la sua azione conduce a un'unica classe nella quale gli oggetti risultano non mostrano una esistenza distinta.

17. Non può, tuttavia tralasciarsi l'osservazione di Amedeo Giovanni CONTE: "*La cesura tra Sollen e Sein [...] è, forse, non una cesura tra due mondi [...] ma, semplicemente una cesura tra due modi, tra due modi di linguaggio*" [Alla origini della deontica: Jørgen Jørgensen, Jerzy Sztuykgold, Georg Henrik Von Wright. 2^o edizione in: A. G. CONTE, *Filosofia del linguaggio*

che genera i contenuti delle proposizioni prescrittive e delle argomentazioni che mirano a farne valere la forza è questione davvero complessa.